



Fondo europeo agricolo  
per lo sviluppo rurale:  
l'Europa investe nelle zone rurali



*Repubblica Italiana*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA



PROGRAMMA  
DI SVILUPPO RURALE  
**PSR Sardegna**  
2007-2013

**Allegato 1**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE  
SERVIZIO PRODUZIONI

## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013**

**REG. (CE) N. 1698/2005**

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE SUB-CONDIZIONE DELLE DOMANDE DI  
AIUTO/PAGAMENTO PER LA MISURA 215- PAGAMENTI PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI**

**ANNUALITÀ 2011**

## INDICE

1. FINALITA' E OBIETTIVI DELLA MISURA .....	3
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI .....	3
3. CAMPO DI APPLICAZIONE .....	6
4. DOTAZIONE FINANZIARIA .....	6
5. PERIODO DI IMPEGNO.....	6
6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE.....	7
6.1 Soggetti beneficiari.....	7
6.2 Requisiti di ammissibilità aziendale e localizzazione dell'intervento .....	7
7. CRITERI DI VALUTAZIONE.....	7
8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI .....	7
9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI .....	8
10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO .....	10
10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale .....	10
10.2 Compilazione e presentazione delle domande .....	11
10.3 Termine di presentazione delle domande .....	11
10.4 Presentazione della copia cartacea delle domande.....	11
11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO.....	12
12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO .....	13
12.1 Revoca parziale.....	14
12.2 Revoca totale .....	14
13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI .....	14
14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI .....	15
15. CONTROLLI .....	15
16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI .....	15
17. ITER PROCEDURALE .....	16
18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI .....	16
19. RICORSI .....	16
20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI .....	17

## 1. FINALITA' E OBIETTIVI DELLA MISURA

L'obiettivo specifico della Misura è migliorare le condizioni di benessere animale negli allevamenti ovini-caprini da latte attraverso il miglioramento delle condizioni di gestione dell'allevamento.

Gli impegni che l'allevatore assume con questa Misura avranno l'effetto di ridurre in maniera effettiva e stabile le condizioni di stress degli animali e di conseguenza aumentarne il benessere.

Il risultato atteso è un generale miglioramento delle condizioni di benessere animale minimizzando il rischio di insorgenza e permanenza di patologie subcliniche, in particolare mastiti e affezioni podali.

Il risultato sarà monitorato attraverso la misurazione del contenuto di cellule somatiche (CCS) del latte. L'obiettivo previsto è la riduzione del CCS, fino al contenuto di 1 milione di cellule somatiche per ml di latte ovino-caprino, calcolato come media geometrica dei controlli mensili nelle aziende beneficiarie.

## 2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011, che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale, che abroga e sostituisce il Regolamento (CE) n. 1975/2006;
- Regolamento (CE) n. 73/2009 della Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003;
- Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

- Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Sardegna approvato con Decisione della Commissione Europea C(2007) 5949 del 28 novembre 2007, revisionato con Decisione della Commissione Europea C(2009) 9622 del 30 novembre 2009 e ss.mm.ii.;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 22 dicembre 2009 n. 30125, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 13 maggio 2011 n. 10346 relativo alla "Modifica al DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 8/12 del 23/02/2010, concernente "Regime di condizionalità. Disposizioni regionali per l'attuazione dell'articolo 22 del DM n. 30125 del 22 dicembre 2009 ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009. Elenco dei Criteri di Gestione Obbligatori e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali. Recepimento";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/22 del 06/07/2010, concernente il recepimento del decreto ministeriale del 22 dicembre 2009, n. 30125, recante la "Disciplina del Regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007 recante "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Modalità di avviamento e gestione";
- Determinazione del Direttore del Servizio Sviluppo, Monitoraggio e Valutazione dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 25534/984 del 16 dicembre 2008 concernente "Anagrafe regionale delle aziende agricole. Obbligo di iscrizione per i soggetti che intendono presentare domanda di aiuto nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 781/DecA/26 del 28 marzo 2008 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 1047/DecA/36 del 31 maggio 2011 recante "Disposizioni per l'attuazione del PSR 2007/2013. Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali"- Annualità 2011";
- Determinazione del Direttore Generale dell'Assessorato dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, Autorità di Gestione del PSR 2007/2013, n. 11872-378 del 7 giugno 2011 riguardante l'affidamento

ad Argea Sardegna di alcune attività relative al PSR 2007/2013 di competenza dell'Autorità di gestione;

- Circolare AGEA n. 17 del 6 aprile 2011 prot. n. AGEA.UMU.2011.000465 recante “Istruzioni applicative generali per la presentazione, il controllo ed il pagamento delle domande per superfici ai sensi del Reg. (CE) 1698/2005 e successive modifiche – Modalità di presentazione delle domande di pagamento – Campagna 2011”;
- Circolare AGEA n. 32 del 7 giugno 2011 prot. n. AGEA.UMU.2011.000785 avente per oggetto: Sviluppo Rurale – termini di presentazione delle domande di pagamento per la conferma degli impegni derivanti dalla vecchia programmazione - modifica della circolare AGEA n. 17 del 6 aprile 2011 – Campagna 2011;
- Manuale delle procedure e dei controlli AGEA per i Programmi di Sviluppo Rurale 2007/2013, versione 1.1.

Per quanto non specificato nelle presenti Disposizioni si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

### 3. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni si applicano alle domande di aiuto/pagamento della Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali per l'annualità 2011.

Le domande di aiuto/pagamento, positivamente istruite da Argea Sardegna, possono essere ammesse a fruire dei benefici finanziari a condizione che sia approvata dalla Commissione Europea la proposta di modifica del P.S.R. 2007/2013 tesa ad introdurre la nuova Misura 215 Pagamenti per il benessere degli animali.

Si precisa, infatti, che la Commissione europea, nel corso del negoziato, potrebbe formulare osservazioni e rilievi tali da rendere necessaria la modifica a talune condizioni di applicazione delle presenti Disposizioni sia per quanto riguarda il livello di remunerazione del premio sia per quanto riguarda gli impegni previsti. Pertanto è stabilito che:

- gli imprenditori agricoli che presentano la domanda di aiuto/pagamento, ai sensi delle presenti Disposizioni, sottoscrivono una specifica dichiarazione di accettazione delle eventuali variazioni dell'importo del premio o degli impegni specifici di Misura derivanti dall'esito del negoziato con i servizi della Commissione europea; in caso di mancata approvazione della misura da parte dei competenti Servizi comunitari, l'onere degli impegni assunti dagli agricoltori rimarrà esclusivamente a loro carico e, in virtù di ciò, i richiedenti non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto, che resta subordinato alla definitiva approvazione della misura da parte della Commissione europea;

### 4. DOTAZIONE FINANZIARIA

Il fabbisogno finanziario è assicurato dalla dotazione assegnata dal Programma di Sviluppo Rurale alla Misura 215 pari a euro 90.735.795 per gli anni 2011-2012 e 2013.

La dotazione finanziaria assegnata dal PSR 2007-2013 è così ripartita:

- 56% di finanziamento pubblico nazionale;
- 44% di finanziamento pubblico comunitario (FEASR).

### 5. PERIODO DI IMPEGNO

Il periodo d'impegno del beneficiario della Misura ha durata di 5 anni:

- dal 15 settembre 2011 fino al 14 settembre 2016.

Durante i 5 anni d'impegno il produttore deve rispettare gli impegni di cui al successivo paragrafo 9. "Impegni dei beneficiari".

## **6. CRITERI DI AMMISSIBILITA'/ESCLUSIONE**

### **6.1 Soggetti beneficiari**

Possono beneficiare dell'aiuto gli imprenditori agricoli (singoli o associati), ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile, che per tutto il periodo d'impegno siano iscritti nell'elenco delle imprese agricole della C.C.I.A.A. con una consistenza di almeno 5 UBA di ovini-caprini, calcolate sulla base del seguente indice di conversione:

1 ovino-caprino di età superiore ai 10 mesi = 0,15 UBA

1 ovino-caprino di età uguale o inferiore ai 10 mesi = 0 UBA

Nel caso di imprenditori agricoli associati il requisito deve essere posseduto dalla società.

Qualora il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario degli animali richiesti a premio e quindi detentore, è necessario fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario in cui dichiara che nulla osta alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento.

### **6.2 Requisiti di ammissibilità aziendale e localizzazione dell'intervento**

Sono ammissibili al sostegno le aziende con allevamenti ovini e caprini da latte, localizzate nel territorio regionale.

## **7. CRITERI DI VALUTAZIONE**

Saranno finanziate le domande presentate che risultino ammissibili, secondo l'ordine di graduatoria predisposta sulla base dei criteri e pesi approvati in sede di Comitato di Sorveglianza, che verranno determinati in modo da favorire la realizzazione della strategia definita nel PSR per la presente misura.

## **8. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI**

L'aiuto è quinquennale con erogazione a cadenza annuale. L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla presentazione da parte dell'interessato della domanda di aiuto/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima.

L'importo dell'aiuto è fissato nella misura massima di euro 100/UBA ovine-caprine/anno, dichiarate ed ammissibili all'aiuto. L'importo è diversificato in ragione del sistema di mungitura praticato in azienda (meccanica o manuale).

Il numero di UBA richieste a premio nelle domande di pagamento successive alla prima, non potrà essere ridotto oltre il 20% rispetto al numero di UBA ammesse a premio con la domanda di aiuto.

In considerazione della gestione della quota di rimonta aziendale nell'allevamento ovino e caprino in Sardegna (riforma dei capi in estate e raggiungimento dei 10 mesi di età della rimonta in autunno), è consentita una riduzione temporanea del numero di UBA ammesse a premio dal 1 giugno al 30 novembre.

## 9. IMPEGNI DEI BENEFICIARI

Il beneficiario ha l'obbligo di assumere e di rispettare in tutto l'allevamento ovino-caprino gli impegni aggiuntivi di benessere animale di seguito descritti, per l'intero periodo d'impegno pari a 5 anni:

### A. Nelle operazioni di mungitura:

#### a.1) mungitura meccanica:

è realizzato un controllo periodico e la manutenzione ordinaria degli impianti di mungitura. Almeno due volte l'anno, ad inizio e metà lattazione, tecnici specializzati dovranno misurare con adeguate apparecchiature i livelli del vuoto e i rapporti di pulsazione, nonché verificare lo stato delle guaine e degli altri componenti dell'impianto, e redigere un dettagliato rapporto le cui prescrizioni dovranno obbligatoriamente essere applicate dall'allevatore. Si precisa che il primo controllo deve essere eseguito entro il 1 marzo ed il secondo entro il 15 giugno di ogni anno.

### B. Nella gestione della lettiera nell'ovile:

b.1) rinnovo completo della lettiera due volte l'anno. In questa occasione si deve provvedere anche alla disinfezione e disinfestazione del locale. Le quantità di paglia consumate per il rinnovo della lettiera e dei prodotti utilizzati per la disinfezione e disinfestazione del locale devono essere registrate in un'apposita scheda.

b.2) aggiunta di paglia o altro materiale idoneo almeno una volta la settimana, al fine di mantenere la lettiera asciutta, morbida e pulita. Le quantità di paglia o altro materiale idoneo consumate per la lettiera devono essere registrate in un'apposita scheda.

### C. Nell'individuazione e controllo delle mastiti:

c.1) monitoraggio mensile della presenza di mastiti sub-cliniche nei capi in mungitura attraverso l'esame CMT (California Mastitis Test), oppure attraverso la lettura della conducibilità del latte (manuale o automatizzata), da applicarsi ad ogni

emimammella. I capi che evidenziano positività al CMT (valori superiori al punteggio 1,5) o valori di conducibilità al di sopra della soglia prefissata (4,4 mS/cm a 25°C) saranno marcati, con vernici atossiche e registrati in apposite schede aziendali per essere facilmente individuati dal medico veterinario, aziendale o delle ASL competenti per territorio, per i successivi e necessari trattamenti.

- c.2) registrazione dei risultati del CMT e conservazione della scheda di monitoraggio mensile.
- c.3) separazione dal gregge dei capi marcati, per essere visitati dal veterinario e sottoposti alle cure veterinarie, e allontanamento del latte dei soggetti trattati.
- c.4) fare eseguire, presso un laboratorio accreditato al sistema ACCREDIA, le analisi del CCS del latte massale almeno una volta al mese per tutto il periodo di lattazione (la media geometrica annua del contenuto di cellule somatiche deve essere <1.500.000 per ml).

D. Prevenzione delle affezioni podali:

- d.1) preclusione del pascolamento in aree con ristagni idrici.
- d.2) monitoraggio delle affezioni podali: registrazione nell'apposita scheda, della sintomatologia osservata attraverso il controllo podale degli animali con anomalie nell'andatura/ postura.
- d.3) confinamento dei capi con affezioni podali in un'area di riposo con lettiera pulita e asciutta, al fine di limitare lo stato di sofferenza dell'animale.

E. Programmi di aggiornamento sul benessere animale:

- e.1) partecipare a specifici programmi di aggiornamento e di assistenza tecnica in particolare sul mantenimento e miglioramento del benessere animale, sulla prevenzione delle mastiti subcliniche e delle affezioni podali, sull'ottimizzazione delle razioni alimentari e sulle tecniche di pascolamento per complessive 26 ore annue. I programmi sono organizzati dalla rete di assistenza tecnica regionale LAORE.

F. Mantenere in azienda un rapporto UBA/SAU inferiore o pari a 2 (il calcolo delle UBA deve rispettare il seguente indice di conversione: un ovino e/o caprino di età superiore a 10 mesi = 0,15 UBA).

G. Mantenere la media geometrica annua del contenuto di cellule somatiche nel latte massale inferiore a 1.500.000 CS/ml.

- H. Rispettare, nell'insieme dell'azienda, i requisiti obbligatori di cui agli articoli 5 e 6 e degli allegati II e III del Reg. (CE) n. 73/2009 secondo le modalità applicative stabilite a livello regionale dalla Delibera della Giunta Regionale n. 8/12 del 23 febbraio 2010 e successive modifiche e integrazioni e i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, definiti nel PSR Sardegna al cap. 5.3.2 Asse 2 Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale e nel decreto ministeriale n. 30125 del 22 dicembre 2009 concernente la "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso di modifiche alla legislazione comunitaria di riferimento che portino all'adeguamento delle specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e degli allegati II e III, e dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e di altri pertinenti requisiti obbligatori prescritti dalla legislazione nazionale, gli impegni di benessere animale esistenti dovranno essere adattati a tali cambiamenti. Se tale adattamento non è accettato dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno.

La proposta di modifica all'articolo 46 del Reg. (CE) n. 1974/2006, in corso di approvazione, introduce una clausola di adeguamento al quadro giuridico della futura programmazione. La suddetta clausola dovrà essere tenuta in conto nelle domande di aiuto iniziali per nuovi contratti pluriennali agro-ambientali dalla data di pubblicazione della modifica del Reg. (CE) 1974/2006. Nelle more dell'approvazione, la clausola di adeguamento al quadro giuridico della futura programmazione si applica ai nuovi contratti pluriennali stipulati nell'annualità 2011, che si estendono oltre il corrente periodo di programmazione. Il beneficiario è tenuto al rispetto di tale adeguamento. Qualora il beneficiario non accettasse detto adeguamento, l'impegno cessa senza obbligo di rimborso di quanto percepito.

## **10. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AIUTO/PAGAMENTO**

### **10.1 Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale**

Gli imprenditori agricoli che intendono presentare domanda di aiuto/pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere attuato prima della compilazione della domanda presso un Centro di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato da AGEA previo conferimento di mandato scritto.

Contestualmente alla prima costituzione del fascicolo aziendale il CAA mandatario procederà all'iscrizione dell'azienda all'anagrafe regionale delle aziende agricole istituita con Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3066/DecA/81 del 21 dicembre 2007. In caso di aggiornamento del fascicolo aziendale le modifiche apportate andranno a integrare i contenuti informativi dell'anagrafe regionale.

Per le regole di costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni contenute nel manuale per la tenuta del fascicolo aziendale emesso dal coordinamento AGEA con circolare n. ACIU.2005.210 del 20.04.2005 e alla circolare ACIU.2007.237 del 06.04.2007 ed eventuali ulteriori disposizioni impartite da AGEA.

I documenti che costituiscono il fascicolo aziendale, devono essere prodotti, da parte dell'agricoltore interessato al CAA che ha costituito/aggiornato il fascicolo aziendale, che li deve conservare e custodire secondo le modalità e i termini previsti da AGEA.

#### **10.2 Compilazione e presentazione delle domande**

Per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati da AGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta dal beneficiario e trasmessa sul portale SIAN in via telematica.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN ("rilascio" della domanda sul portale SIAN).

#### **10.3 Termine di presentazione delle domande**

I CAA autorizzati possono iniziare la compilazione e la trasmissione on-line delle domande sul portale SIAN ("rilascio" sul portale SIAN) a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura dei termini sul sito Internet istituzionale della Regione Sardegna ([www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it)).

Per l'annualità 2011, il termine ultimo per il rilascio sul portale SIAN delle domande è il **4 luglio 2011** (Circolare dell'Ufficio Monocratico di AGEA n. 32 del 7 giugno 2011).

Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva al **4 luglio 2011** sono irricevibili.

#### **10.4 Presentazione della copia cartacea delle domande**

Entro il **30 settembre 2011** l'agricoltore o il CAA in sua vece deve presentare ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio la seguente documentazione:

- a. Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente;
- b. Copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido alla data di presentazione della domanda dell'imprenditore agricolo singolo o del Rappresentante Legale nel caso delle società;

- c. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio conforme allo schema di cui all'allegato C (Modello di dichiarazione del richiedente per gli impegni relativi alla Misura 215) delle presenti Disposizioni;
- d. Nel caso in cui il detentore degli animali sia diverso dal proprietario dichiarazione sostitutiva di atto notorio conforme allo schema di cui all'allegato D (Modello di dichiarazione di assenso alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento) delle presenti Disposizioni;
- e. Nota di trasmissione del CAA contenente l'elenco delle domande presentate contemporaneamente con almeno i seguenti dati identificativi dei richiedenti interessati: nome e cognome per gli imprenditori agricoli singoli (ragione sociale per gli imprenditori agricoli associati), codice fiscale per gli imprenditori agricoli singoli (partita IVA per gli imprenditori agricoli associati) e numero di domanda (solo per i CAA che presentano contemporaneamente i documenti di cui ai punti a., b., c. e d. relativi a più domande).

La documentazione di cui ai punti **a., b, c e d.** può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio riportando sulla busta la dicitura "Domanda per la Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali – 2011". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Copia delle schede previste dalle presenti Disposizioni devono essere allegate, adeguatamente compilate con le informazioni richieste, alla domanda di pagamento dell'annualità successiva alla prima. Al riguardo si precisa che ulteriori istruzioni complete della modulistica necessaria saranno disposte mediante atti del Direttore del Servizio Produzioni.

Il Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio a cui consegnare o spedire la copia cartacea della domanda e la documentazione da allegare deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente per territorio quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale. Il codice, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax di ciascun Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna, nonché l'elenco dei relativi comuni di competenza è consultabile sul sito istituzionale della Regione Sardegna nella sezione Speciali - Programma di Sviluppo Rurale.

## 11. MODIFICA DELLA DOMANDA DI AIUTO/PAGAMENTO

Dopo la scadenza della presentazione della domanda di aiuto/pagamento, ai sensi dell'articolo 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009, gli agricoltori possono presentare domanda di modifica. Le modifiche che possono essere apportate alla domanda già presentata sono le seguenti:

- a. aggiungere singole particelle catastali non dichiarate nella domanda iniziale;

- b. modificare singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- c. modificare o aggiungere dei codici di allevamento dichiarati;
- d. modificare la destinazione d'uso in relazione alle particelle dichiarate nella domanda iniziale;
- e. modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le suddette variazioni se necessario dovranno essere implementate mediante la procedura di aggiornamento del Fascicolo Aziendale.

La compilazione e trasmissione della domanda di modifica deve essere effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, le modifiche non sono autorizzate con riguardo alle parti della domanda che presentano irregolarità.

La domanda di modifica deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN, entro il **4 luglio 2011**

Pertanto le domande di modifica presentate oltre il **4 luglio 2011** sono irricevibili.

Copia cartacea della domanda trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e con allegata copia fotostatica di un documento di identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio entro il **30 settembre 2011**, riportando sulla busta la dicitura "Modifica della domanda per la Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali – 2011". In caso di invio tramite posta fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

## **12. REVOCA PARZIALE O TOTALE DELLA DOMANDA DI AIUTO**

La domanda di aiuto o una parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento ai sensi dell'articolo 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009. In caso di revoca parziale devono essere assicurati i requisiti minimi di accesso alla presente misura.

Tuttavia, se l'autorità competente per i controlli ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità.

### **12.1 Revoca parziale**

La compilazione e la presentazione delle domande di revoca parziale è effettuata, per il tramite dei CAA, online utilizzando le funzionalità messe a disposizione da AGEA sul portale SIAN. La presentazione della domanda di revoca parziale coincide con la trasmissione telematica sul portale SIAN della domanda di revoca parziale ("rilascio" della domanda di revoca parziale sul portale SIAN).

Copia cartacea della domanda di revoca parziale trasmessa per via telematica, stampata dal portale SIAN, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata entro 10 giorni lavorativi dalla data di trasmissione della domanda per via telematica ("rilascio" sul portale SIAN) con una delle seguenti modalità:

- a) consegnata a mano presso il Servizio Territoriale ARGEA Sardegna competente per territorio;
- b) inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Revoca parziale della domanda di aiuto per la Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali – 2011". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

La revoca parziale della domanda di aiuto comporta il recupero anch'esso parziale delle eventuali somme già erogate maggiorate degli interessi legali.

### **12.2 Revoca totale**

La revoca totale della domanda di aiuto deve essere comunicata per iscritto all'ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio. La domanda di revoca, debitamente sottoscritta dal richiedente e completa della copia fotostatica del documento d'identità o di riconoscimento valido, deve essere presentata a mano o inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento al Servizio Territoriale di ARGEA Sardegna competente per territorio. Sulla busta deve essere riportata la dicitura "Revoca totale della domanda di aiuto per la Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali – 2011".

La revoca totale della domanda di aiuto comporta il recupero totale delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi legali.

## **13. CASI DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI**

Sono riconosciute le categorie di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'articolo 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006 e s.m.i.. In tali casi non si esigerà il rimborso totale o parziale degli aiuti percepiti dal beneficiario.

I casi di forza maggiore o le circostanze eccezionali devono essere notificati per iscritto dal beneficiario o dal suo rappresentante ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario o il rappresentante stesso è in grado di provvedervi. A tale notifica deve essere allegata la documentazione giustificativa.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di causa di forza maggiore/circostanza eccezionale - domanda per la Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali – 2011". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

#### **14. TRASFERIMENTO DEGLI IMPEGNI**

Ai sensi dell'articolo 44 del Reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii., se nel corso del periodo dell'impegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno per il restante periodo.

Se il soggetto che acquisisce l'azienda, non subentra nell'impegno, il beneficiario è tenuto a rimborsare il sostegno ricevuto maggiorato degli interessi legali.

Il trasferimento totale o parziale degli impegni deve essere notificato per iscritto dal cedente ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, entro 10 giorni di calendario dalla data di cessione totale o parziale dell'azienda.

La notifica e la documentazione giustificativa può anche essere inviata tramite posta raccomandata con avviso di ricevimento ad ARGEA Sardegna, presso il Servizio Territoriale competente per territorio, riportando sulla busta la dicitura "Comunicazione di trasferimento impegno – domanda di aiuto Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali – 2011". In tal caso fa fede la data del timbro postale di spedizione.

#### **15. CONTROLLI**

I controlli sono svolti conformemente al Regolamento (UE) n. 65/2011.

#### **16. RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI**

Con successivo decreto dell'Assessore dell'Agricoltura sono stabilite le riduzioni ed esclusioni ai sensi del Reg. UE n. 65/2011 a carico degli aiuti previsti dalla Misura 215 "Pagamenti per il benessere degli animali – 2011".

## 17. ITER PROCEDURALE

ARGEA Sardegna sotto la diretta sorveglianza dell'Autorità di Gestione e sulla base delle direttive da questa impartite, anche attraverso le competenti Direzioni di Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, svolgerà le attività di presa in carico, selezione, controllo amministrativo ed istruttoria delle domande presentate e di ricezione della copia cartacea delle stesse e di tutti gli altri documenti previsti.

## 18. INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 numero 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale tali dichiarazioni vengono rese. I dati, per le finalità delle presenti Disposizioni, devono essere forniti obbligatoriamente. Nel caso di rifiuto di fornire i dati l'interessato è escluso dal premio. L'interessato ha diritto di accesso ai dati personali e a ottenere le informazioni previste ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 196/2003. I diversi soggetti che a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 novembre 2006, pubblicato sul sito [www.agea.gov.it](http://www.agea.gov.it).

## 19. RICORSI

Avverso le comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli, è data facoltà agli interessati di avvalersi del diritto di presentare:

- in via amministrativa, ricorso gerarchico all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento;
- in via giurisdizionale, ricorso al T.A.R. competente entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o notizia certa del provvedimento.

La presentazione del ricorso gerarchico interrompe i termini per la presentazione del ricorso giurisdizionale. L'esame del ricorso gerarchico deve concludersi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso. Trascorso tale termine senza che l'autorità adita al ricorso abbia comunicato e notificato la decisione il ricorso si intende respinto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni dalla comunicazione (o piena conoscenza) dell'atto impugnato.

Informativa clausola compromissoria – Camera arbitrale:

- in alternativa ai giudizi ordinari, ogni controversia riguardante la domanda di pagamento può essere devoluta al giudizio arbitrale o alla procedura conciliativa in conformità alle determinazioni del

Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20.12.2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27.02.2007 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per avvalersi di detta procedura nella risoluzione delle controversie riguardanti la domanda di pagamento, il richiedente deve sottoscrivere la clausola compromissoria di ricorso all'arbitrato secondo le istruzioni impartite da AGEA.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.

## 20. ELENCO DEGLI ALLEGATI ALLE PRESENTI DISPOSIZIONI

**Allegato A:** Associazione coltura – intervento

**Allegato B:** Istruzioni regionali per la compilazione delle domande di aiuto/pagamento – Annualità 2011

**Allegato C:** Modello di dichiarazione del richiedente per gli impegni relativi alla Misura 215

**Allegato D:** Modello di dichiarazione di assenso alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento